



INTEGRAZIONI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' "QUALITA' VERIFICATA"

Le presenti integrazioni riguardano i disciplinari di produzione del sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV) approvati con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2332 del 9 dicembre 2014;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 21 ottobre 2016;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 14 aprile 2017.

1. Integrazioni a tutti i disciplinari di produzione

In ciascun disciplinare di produzione, sotto la denominazione del prodotto, viene aggiunto il seguente testo:

Informazioni descrittive riguardanti il *sistema di qualità "Qualità Verificata"* (L.R. n. 12/2001):

Classe di prodotto	Categoria di prodotto	Filiera produttiva
(vedi Tabella 1)	(vedi Tabella 1)	(vedi Tabella 2)

Categorie di operatori ammissibili nel sistema di controllo QV	Categoria di operatori "principale"	Prodotto destinato al consumatore finale
(vedi Tabella 3)	(vedi Tabella 3)	SI/NO (vedi Tabella 4)

Nei riquadri sopra indicati vengono inseriti i contenuti esposti nelle successive tabelle.

Tabella n. 1 – Classificazione dei prodotti

N.	Classe di prodotto	Categoria di prodotto	Prodotti
1	Carni fresche (e frattaglie)	Carni	Coniglio al fieno, bufalo/bufala ai cereali, vitello al latte e cereali, vitellone/scottona ai cereali
2	Altri prodotti di origine animale	Lattiero-caseari	Latte crudo di bufala, latte crudo vaccino e derivati
		Prodotti dell'apicoltura	Miele
3	Ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati	Colture orticole	Aglio, asparago, basilico (uso industriale), bietola, carota, cavoli, cetriolo, cicoria, cipolla, cipolla (tipologie Boretana e Maggiolina), cocomero, fagiolino, fagiolo, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, melone, patata, patata dolce, peperone, pisello, pomodoro da industria, pomodoro in coltura protetta, porro, prezzemolo, radicchio, ravanella, scalogno, sedano, spinacio, zucca, zucchini, orticole IV gamma
		Colture frutticole	Actinidia, albicocco, castagno da frutto, ciliegio, melo, melograno, noce da frutto, olivo (produzione olive da olio), pero, pesco, piccoli frutti, susino, vite (produzione uva da vino)
		Funghi coltivati	Funghi pleurotus e pioppino, funghi prataioli
		Colture cerealicole	Fumento tenero e duro, mais da granella, orzo, riso
		Erbe aromatiche	Rosmarino
4	Altri prodotti	Colture industriali	Barbabietola da zucchero, soia, tabacco
		Colture foraggere	Erba medica da foraggio
5	Fiori e piante ornamentali	Colture floricole	Ornamentali arboree e arbustive, ornamentali in vaso, rose



c31ece1f



Tabella n. 2 – Filiere produttive

N.	Filiera produttiva	Categoria di prodotto
1	Carni	Carni
2	Lattiero-caseari	Lattiero-caseari
3	Prodotti dell'apicoltura	Prodotti dell'apicoltura
4	Ortofrutticoli	Colture orticole
		Colture frutticole
		Funghi coltivati
		Erbe aromatiche
5	Colture cerealicole	Colture cerealicole
6	Colture industriali	Colture industriali
7	Colture foraggere	Colture foraggere
8	Colture floricole	Colture floricole

Tabella n. 3 – Categorie di operatori

N.	Categoria di prodotto	Categorie di operatori ammissibili nel sistema di controllo QV	Categoria di operatori "principale"
1.1	Carni	a) Allevatori b) Macellatori c) Porzionatori d) Esercizi commerciali (1)	Allevatori
2.1	Lattiero-caseari	a) Allevatori produttori di latte b) Raccoglitori di latte c) Caseifici d) Stagionatori	Caseifici
2.2	Prodotti dell'apicoltura	a) Apicoltori b) Imprese di lavorazione c) Confezionatori	Apicoltori
3.1	Colture orticole	a) Produttori agricoli b) Confezionatori (o imp. lavorazione)	Produttori agricoli
3.2	Colture frutticole	a) Produttori agricoli b) Confezionatori (o imp. lavorazione)	Produttori agricoli
3.3	Funghi coltivati	a) Produttori agricoli b) Confezionatori (o imp. lavorazione)	Produttori agricoli
3.4	Colture cerealicole	a) Produttori agricoli	Produttori agricoli
3.5	Erbe aromatiche	a) Produttori agricoli	Produttori agricoli
4.1	Colture industriali	a) Produttori agricoli	Produttori agricoli
4.2	Colture foraggere	a) Produttori agricoli	Produttori agricoli
5.1	Colture floricole	a) Produttori agricoli	Produttori agricoli

Note

(1) Sono ammissibili solo gli esercizi commerciali che vendono prodotto conforme QV allo stato sfuso o preincartato.

Tabella n. 4 – Prodotti non destinati al consumatore finale

N.	Classe di prodotto	Categoria di prodotto	Prodotti
3	Ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati	Colture orticole	Basilico (uso industriale), cipolla (tipologie Boretana e Maggiolina), pomodoro da industria
		Colture frutticole	Olivo (produzione olive da olio), vite (produzione uva da vino)
		Colture cerealicole	Frumento tenero e duro, mais da granella, orzo, riso
4	Altri prodotti	Colture industriali	Barbabietola da zucchero, soia, tabacco
		Colture foraggere	Erba medica da foraggio



c31ece1f



2. Integrazione ai disciplinari di produzione QV del settore zootecnico

I disciplinari di produzione QV del settore zootecnico sono preceduti dal seguente testo:

PARTE GENERALE

PREMESSA

La Legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il marchio collettivo “Qualità Verificata” (di seguito: QV) identifica le produzioni agricole ed agroalimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità e in conformità a specifici disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale. Il sistema di qualità è istituzionale e risponde ai requisiti previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti dagli Stati membri dell’Unione europea.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’applicazione dei disciplinari di produzione sono:

- Il miglioramento della qualità delle produzioni.
- La tutela dell’ambiente.
- Il benessere e la salute degli animali.
- Il miglioramento delle informazioni ai consumatori.

DESCRIZIONE

I disciplinari di produzione descrivono i requisiti che determinano le caratteristiche di qualità superiore del prodotto finale.

Includono, inoltre, alcuni obblighi in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli animali, benessere e salute degli animali previsti da norme dell’Unione europea, nazionali e regionali, o stabiliti dalla specifica normativa di settore.

L’applicazione dei disciplinari di produzione non pregiudica in nessun modo l’osservanza della legislazione dell’Unione europea o di altre norme cogenti nazionali o regionali.

Se non diversamente specificato, il relativo piano dei controlli non include la verifica dei requisiti obbligatori sopra elencati e previsti da norme cogenti.

La verifica di tali requisiti obbligatori non sostituisce in nessun modo il controllo ufficiale delle autorità competenti.

I disciplinari di produzione possono includere requisiti e specifiche che devono essere rispettati da parte di operatori della filiera che non possono chiedere la concessione del marchio QV (trasportatori, mangimifici, ecc.).

CAMPO DI APPLICAZIONE

I disciplinari di produzione si applicano, obbligatoriamente, in caso di partecipazione al sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

“Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnica”, approvate con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 settembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10/11/2011).

REQUISITO DI ADESIONE

Ogni disciplinare di produzione deve essere applicato in tutte le strutture di stabulazione/produzione interessate dalla produzione zootecnica a cui si riferisce il disciplinare, presenti in ciascuna UTE/unità di produzione specificata nella domanda di ammissione nel sistema di controllo.



c31ece1f



DEROGHE

Si possono concedere deroghe temporanee all'osservanza dei requisiti dei disciplinari di produzione solo in caso di eventi eccezionali. Tali deroghe devono essere richieste dagli operatori interessati ed essere debitamente motivate. Se la problematica coinvolge ampi territori la struttura regionale competente può concedere deroghe di valenza territoriale.

ISTRUZIONI PER LA LETTURA

Tutti gli obblighi o requisiti descritti in ciascun disciplinare di produzione devono essere oggetto di controllo nell'ambito dell'attività di autocontrollo e delle verifiche ispettive degli organismi di controllo.

Gli obblighi sono evidenziati dalle seguenti forme verbali: “deve”, “devono”, “è obbligatorio” ecc. e dalle corrispondenti forme negative: “non deve”, “non devono”, “non può”, ecc.

PARTE SPECIALE

(seguono i disciplinari di produzione)



c31ece1f

